

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 589

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
(MARTINO)**

**di concerto col Ministro di grazia e giustizia
(BIONDI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1994

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 10 alla Convenzione
sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992**

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Testo del Protocollo	»	5
Traduzione non ufficiale	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'atto internazionale che si presenta alle Camere consiste di un'unica disposizione sostanziale, con la quale la maggioranza di due terzi prevista dall'articolo 32 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, viene ridotta alla maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

Si viene ad incidere, in questo modo, su di una norma, qual è quella del citato articolo 32, che attribuisce al Comitato dei ministri, organo politico del Consiglio d'Europa, poteri decisionali in relazione ai ricorsi in materia di diritti dell'uomo - individuali o di Stati membri contro altri Stati membri - che per una ragione o per un'altra non vengono deferiti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Si tratta di un potere che gli Stati vollero riservarsi all'epoca dell'adozione della Convenzione (4 novembre 1950) e che oggi appare, nella prospettiva di più ampie riforme del sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo, destinato a scomparire, essendo ormai maturi i tempi perchè, almeno con riferimento ai ricorsi individuali, i poteri decisionali vengano affidati esclusivamente ad organi giurisdizionali indipendenti.

La norma che si presenta, quindi, è destinata ad avere una vita limitata nel tempo, posto che interverranno in un futuro non lontano più radicali riforme. Essa tende a facilitare il processo decisionale del Comitato dei ministri, che in qualche caso, di particolare rilievo politico per i Paesi interessati, è rimasto «inceppato», anche a causa della importante maggioranza oggi richiesta per pervenire ad una decisione (due terzi degli «aventi diritto al voto», quindi dei Paesi membri del Consiglio d'Europa). A causa di ciò, pertanto, in alcuni casi non si è pervenuti ad adottare una decisione, con evidenti negative conse-

guenze per la credibilità del sistema. È chiaro che l'emendamento di cui all'atto che si presenta non varrà a risolvere una volta per tutte il problema delle «non decisioni», nei rari casi in cui la maggioranza richiesta non sarà raggiunta, ma certo la sua entrata in vigore ridurrà le possibilità che tali situazioni abbiano a verificarsi.

Inoltre, l'emendamento in questione è uno sviluppo logico del sistema di controllo della Convenzione, giacchè allinea la maggioranza richiesta per le decisioni quasi-giudiziarie del Comitato dei ministri ai sensi del citato articolo 32 a quella richiesta per le decisioni della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo, gli altri due organi di controllo che compongono il sistema.

L'idea di ridurre la maggioranza di due terzi prevista dall'articolo 32, paragrafo 1, della Convenzione è stata evocata per la prima volta dinanzi ad un'istanza intergovernativa in occasione della riunione del Comitato di esperti per il miglioramento delle procedure di protezione dei diritti dell'uomo (DH-PR) nel luglio 1982. Dopo essere stata esaminata, su proposta svizzera, anche durante la prima Conferenza ministeriale europea sui diritti dell'uomo, tenutasi a Vienna nel 1985, l'idea è stata infine approvata a larga maggioranza dal citato Comitato di esperti nel novembre 1989 e poi nel giugno 1990 dal Comitato direttivo per i diritti dell'uomo (CD-DH), che è l'istanza sotto la cui autorità il DH-PR svolge i suoi lavori.

Successivamente, in base ad un incarico del Comitato dei ministri, il DH-PR ha finalizzato nel settembre 1991 un progetto di protocollo che, approvato dal CD-DH nell'ottobre dello stesso anno, è stato infine adottato dal Comitato dei ministri nel corso della 469ª riunione a livello di delegati del 7 gennaio 1992 ed aperto alla firma a Strasburgo il 25 marzo 1992.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo n. 10 alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO DEL PROTOCOLLO N. 10

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires du présent Protocole à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après dénommée « la Convention »),

Considérant qu'il convient d'amender l'article 32 de la Convention en vue de réduire la majorité des deux tiers qui y est prévue,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Les mots « des deux tiers » sont supprimés du paragraphe 1 de l'article 32 de la Convention.

Article 2

- 1 Le présent protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
 - a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
 - b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
- 2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 3

Le présent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle toutes les Parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liées par le protocole conformément aux dispositions de l'article 2.

Article 4

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil:

- a toute signature;
- b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;
- c la date d'entrée en vigueur du présent protocole conformément à l'article 3;
- d tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent protocole.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.

Fait à Strasbourg, le 25 mars 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Traduzione non ufficialePROTOCOLLO N. 10 ALLA CONVENZIONE DI SALVAGUARDIA
DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari al presente Protocollo alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmato a Roma il 4 Novembre 1950 (di seguito denominato come "la Convenzione"),

In considerazione dell'opportunità di emendare l'Articolo 32 della Convenzione in vista di ridurre la maggioranza di due terzi ivi stabilita,

Hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1

Le parole "di due terzi" sono soppresse dal paragrafo 1 dell'Articolo 32 della Convenzione.

Articolo 2

1. Il Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, i quali possono esprimere il proprio consenso ad essere vincolati da:

- a. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- b. firma soggetta a ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 3

Il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo in conformità con le disposizioni dell'Articolo 2.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 4

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà gli Stati membri del Consiglio riguardo a:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità con l'Articolo 3;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione connessa al presente Protocollo.

In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 25 marzo 1992 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

(Seguono firme)